ROMA

Protocollo RC n. 37886/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventidue del mese di dicembre, alle ore 20,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO	*Sindaco*	8	ONORATO ALESSANDRO	*Assessore*
2	SCOZZESE SILVIA	*Vice Sindaco*	9	PATANE' EUGENIO	*Assessore*
3	ALFONSI SABRINA	*Assessora*	10	PRATELLI CLAUDIA	*Assessora*
4	CATARCI ANDREA	*Assessore*	11	SEGNALINI ORNELLA	*Assessora*
5	FUNARI BARBARA	*Assessora*	12	VELOCCIA MAURIZIO	*Assessore*
6	GOTOR MIGUEL	*Assessore*	13	ZEVI ANDREA TOBIA	*Assessore*
7	LUCARELLI MONICA	*Assessora*			

E' presente il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Funari, Lucarelli, Veloccia e Zevi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Onorato.
(O M I S S I S)
Interviene in modalità telematica l'Assessora Pratelli.
(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Patanè.
(O M I S S I S)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessora Pratelli.
Escono dall'Aula il Sindaco e il Vice Sindaco e l'Assessore Zevi assume la presidenza dell'Assemblea.
Interviene in modalità telematica l'Assessore Gotor.
(O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessora Alfonsi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 432

Semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze di trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà riguardo immobili ricadenti in aree ex L. n. 167/1962.

Premesso che:

la legge 22 ottobre 1971 n.865, recante "*Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica*" ha modificato e integrato, tra l'altro, la legge 16 aprile 1962 n. 167, recante "*Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*";

la medesima legge 22 ottobre 1971 n. 865, all'art. 35, ha previsto che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge 16 aprile 1962 n. 167 possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ad alcune categorie di cittadini;

l'art.3 comma 63 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha apportato modifiche all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 contenente "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998, s.o. 210/L), all'art. 31 ha offerto, ai Comuni, la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei P.E.E.P già concesse in diritto di superficie ex art. 35 della legge 865/71;

Roma Capitale, nel tempo, con vari provvedimenti ha avviato la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie; in particolare, con deliberazione del C.C. n.54 del 31.03.2003 portante "*Cessione in proprietà ai sensi della legge 23.12.1998, n.448 art.31 commi da 45 a 50 delle aree comprese nei Piani di Zona approvati in attuazione delle legge 18.04.1962 n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi della legge 22.10.1971 n.865, art.35, comma quarto*", il Comune di Roma ha provveduto ad una prima stima del valore di cessione delle aree di alcuni P.Z. relativi al I e II P.E.E.P. in quanto già interamente acquisiti al patrimonio comunale, prevedendo la cessione (trasformazione del diritto di superficie) in diritto di piena proprietà degli alloggi in favore dei titolari superficiari che ne avessero fatto richiesta;

con successiva Deliberazione dell' A.C. n. 55 del 25.07.2011 portante "*Autorizzazione, ai sensi dell'art.31 della L. n.448/1998, alla cessione in proprietà delle aree relative ai Piani di Zona del I e II P.E.E.P. Aggiornamento delle stime già approvate con deliberazione C.C. n.54 del 31.03.2003 ed approvazione delle stime del valore delle aree di nuovi Piani di Zona...*" l'Assemblea Capitolina ha confermato di avvalersi della facoltà di attuare il dispositivo dell'art. 31 commi 45-50 della L. n. 448/1998 e di autorizzare la cessione in proprietà delle aree comprese nei P.d.Z. di cui alla L. n. 167/1962 concesse in diritto di superficie per la realizzazione di cubature residenziali e non residenziali, ha inoltre provveduto all'aggiornamento di alcune stime già approvate ed ha approvato le stime di nuovi ulteriori Piani di Zona;

con deliberazione della G.C. n. 297 del 19.10.2012 portante "*Approvazione delle stime del valore delle aree dei Piani di Zona Valmelaina, Casal Boccone, Casale del Castellaccio per la cessione in proprietà, in esecuzione della deliberazione Assemblea Capitolina n. 32 del 23.07.2012*", sono stati autorizzati alla cessione (trasformazione) ulteriori Piani di Zona;

con successiva deliberazione di G.C. n.240 del 22.05.2013 portante "*Approvazione di un nuovo termine per l'applicazione delle agevolazioni, di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n.55/2011, per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree in diritto di superficie relative ai Piani di Zona del I e II P.E.E.P. Approvazione della stima delle aree del Piano di Zona Laurentino*", è stata approvata la nuova stima del P.di Z. 38 Laurentino;

a seguito della emanazione delle suddette deliberazioni di autorizzazione alla "*trasformazione*", i Piani di Zona, che finora questa Amministrazione ha posto in lavorazione per la cessione (trasformazione) delle aree, risultano attualmente essere 14 (quattordici), ma con la precisa volontà dell'amministrazione stessa di procedere alla cessione progressiva delle aree di altri Piani di Zona

compatibilmente con il completamento e la definitività della procedura di acquisizione delle relative aree al patrimonio indisponibile capitolino e correlata definizione di bilancio pressoché definitivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione del piano medesimo;

il testo attualmente in vigore dell'art.31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in particolare prevede:
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà' sulle aree può' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà'. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà', il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà' avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà' è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così' determinato non può' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà' al momento della trasformazione di cui al comma 47 ((...)). Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalità' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà' è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già' versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

Considerato che:

Roma Capitale ha espresso la volontà con i provvedimenti sopra citati di procedere alla progressiva cessione in diritto di proprietà di aree del primo e secondo P.E.E.P. in attuazione delle legge 18.04.1962 n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi della legge 22.10.1971 n.865, art.35, avendone valutato la convenienza economica al trasferimento della proprietà delle aree stesse, aumentando gli introiti derivanti dall'operazione nel più breve tempo possibile e che è anche interesse preminente dell'Amministrazione Capitolina destinare tali somme soprattutto a realizzare e/o completare le opere di urbanizzazione previste nei P.E.E.P;

inoltre, costituisce un indubbio interesse per l'Amministrazione Comunale promuovere ogni iniziativa per favorire una stabilizzazione del diritto all'abitazione dei cittadini romani, mediante eliminazione progressiva del vincolo temporale-convenzionale dei 99 anni presente per la durata del diritto di superficie che a sua volta ne riduce via via anche la commerciabilità giuridica ed in particolare la mutabilità del medesimo;

è anche indubbio interesse per Roma Capitale introitare in tempi brevi somme derivanti dalla cessione della proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, anziché mantenere all'attivo del proprio patrimonio le aree stesse, rinviando la possibilità di procedere all'accertamento delle suddette entrate alla scadenza dei 99 anni, tempo di durata del diritto di superficie, decorrenti dalla data di stipula della convenzione di costituzione di tale diritto reale;

la cessione in piena proprietà del sedime su cui sorge ciascun edificio, tramite il procedimento di Trasformazione dal Diritto di Superficie al Diritto di Proprietà, comporta quindi la *"sostituzione"* della convenzione originaria stipulata tra la cooperativa/impresa ed il Comune di Roma con una convenzione ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 46, in quanto:
a. viene modificato il diritto reale di godimento che, diventando di piena proprietà, deve essere regolato con una nuova Convenzione di cui all'art. 8, commi 1 – 4 e 5 della legge n. 28 gennaio 1977 n. 10, ora confluito nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
b. la durata della nuova convenzione viene fissata in anni 20, come previsto dal citato comma 46 alla lettera a, calcolati a partire dalla data di stipula della convenzione originaria;

l'ingente numero di istanze che quotidianamente perviene a Roma Capitale, dirette anche alla trasformazione del regime giuridico dei beni da diritto di superficie in diritto di piena proprietà, finora non ha sostanzialmente consentito il rispetto della tempistica di legge per la conclusione del procedimento oggi normativamente da esaurirsi entro 90 giorni dalla data in cui la pratica stessa risulta essere completa, in ragione soprattutto della notevole estensione territoriale, peraltro unica in ambito nazionale, ove insistono gli immobili che soggiacciono alla disciplina convenzionale di cui all'art. 35 della Legge 865/71 e della dinamicità del mercato immobiliare romano che, unitamente all'ulteriore circostanza ascrivibile all'innumerevole quantità delle abitazioni realizzate su aree P.E.E.P., imprime alla realtà di Roma Capitale una connotazione del tutto diversa e più complessa rispetto ad altre città, sebbene di grandi dimensioni;

l'utilizzo delle modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., favorisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento delle verifiche e dei controlli a campione;

la legge 7 agosto 2012, n. 134, c.d. "salva-Italia", all'art. 13 comma 1 recita "*nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni [...] salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti*";

parallelamente l'Amministrazione Capitolina, chiamata in maniera imponente a far fronte alla necessità di gestire e riscontrare adeguatamente le istanze di liberazione degli alloggi realizzati nel medesimo regime convenzionale ex art. 35 della Legge 865/71 dal vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione (c. d. affrancazione) ha approvato, con la deliberazione della Giunta Capitolina n.103 del 5 giugno 2020 una "*Semplificazione delle modalità per la presentazione delle istanze di affrancazione degli immobili ricadenti in aree ex L. n. 167/1962, relativamente al calcolo per la determinazione del relativo corrispettivo, secondo i criteri di cui alla Deliberazione A.C. n.116/2018*";

mediante tale provvedimento della Giunta Capitolina, in adesione alla normativa semplificatrice sopra richiamata, in sostanza è stata introdotta una modalità "*semplificata*" di ricezione, recepimento e gestione documentale ma applicabile esclusivamente alle istanze di c.d. "*affrancazione*"

inoltre, l'art.3 comma 1 del Regolamento recante: "*Rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata*", approvato con D.M. 28 settembre 2020 n.151 ha stabilito in tema che "*in attuazione del principio di trasparenza, i Comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento*";

pertanto, posteriormente all'emanazione della predetta deliberazione della Giunta Capitolina n.103 giugno 2020, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha emanato la determinazione dirigenziale n. 1746 del 20 novembre 2020 intitolata *"Linee Guida afferenti la*

semplificazione della procedura per l'affrancazione/rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unità abitative e loro pertinenze realizzate nel regime convenzionale di cui all'art. 35della Legge n. 865/1971 e adeguamento dei relativi schemi convenzionali in uso ai sensi della Deliberazione Giunta Capitolina n. 103 del 5.06.2020";

in virtù di ciò, in attuazione delle norme sopra richiamate, ma soprattutto per dare concreta operatività alla deliberazione della Giunta Capitolina, con il suddetto provvedimento dirigenziale si è anche stabilito di:

- approvare e pubblicare le Linee Guida per la semplificazione della procedura per l'affrancazione/rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione degli immobili ricadenti realizzati in regime convenzionale ex art. 35 della Legge n. 865/1971 in aree ex Legge n. 167/1962 nonché della modulistica relativamente alla Dichiarazione e alla Relazione Tecnica Asseverata per la definizione del calcolo del canone/corrispettivo per la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione;

- di perseguire gli obbiettivi di ottimizzazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi e, pertanto, anche sulla base della documentazione ricevuta normalmente dalle parti istanti private;

- di istruire ed elaborare provvedimenti in forma "aggregata" ovvero "cumulativa" e quindi ciascuno contemplante, in una unitaria Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare, una pluralità di soggetti (con correlazione ai beni immobili) autorizzati alla sottoscrizione;

attualmente è in corso presso le strutture interessate dell'Amministrazione - con l'ausilio di società *in house* alla medesima - una radicale analisi e parallela revisione dei processi finalizzati alla formalizzazione dei procedimenti sia di trasformazione e sia di affrancazione di detti beni quali realizzati e contraddistinti dal regime convenzionale suddetto;

in tale evoluzione si stanno prospettando scenari sempre più connotati ed indirizzati verso l'uso di strumenti di digitalizzazione evoluti che direttamente attraverso specifico portale a ciò dedicato consentendo la presentazione, gestione e monitoraggio di ciascuna istanza direttamente in forma digitale e comunque con valenza di dichiarazioni sostitutive/asseverate ai sensi del vigente Codice dell'Amministrazione Digitale;

posto a regime, ciò consentirà di evolvere il sistema dall'invio/ricezione documentale di p.e.c. verso una più diretta introduzione di istanze e dati a diretta cura del cittadino e suo tecnico di fiducia e ciò attraverso percorsi guidati i quali saranno in grado di immagazzinare e riscontrare i dati inseriti sia con banche dati interne e sia di altre Pubbliche Amministrazioni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, ecc.), generare i calcoli dei corrispettivi dovuti a Roma Capitale, far versare contestualmente gli stessi e soprattutto anche produrre le prime elaborazioni dei prodotti documentali finali dell'Amministrazione (determinazione dirigenziale – schema di convenzione integrativa), questi ultimi poi da verificare, completare e formalizzare a cura delle strutture amministrative a ciò preposte;

quanto sopra verrà incentivato attraverso meccanismi che premino l'utenza che si orienta verso le procedure in forma digitale.

Viste:

la Legge n. 167/1962;

la Legge n. 241/1990;

la Legge n. 865/1971;

la Legge n. 106/2011;

il D.Lgs n. 267/2000;

la Legge n. 549/95 come modificata ed integrata dalla Legge n. 662/1996, dalla Legge n. 448/1998 e da ultimo dalla Legge 51/2022;

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

la Legge 7 agosto 1990, n. 241

le vigenti norme del Codice Civile

atteso che:

in data 14/12/2022 il Direttore della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs, n.267/2000 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto*"

Il Direttore

F.to: Fabrizio Mazzenga

in data 14/12/2022 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola In ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta

Il Direttore

F.to: Gianni Gianfrancesco

in data 19/12/2022 il Ragioniere Generale - ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto (prot. QI/212686 del 14/12/2022 - RE/121246/2022)".

il Ragioniere Generale F.to:. Marco Iacobucci

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art, 97 del T.U.E.L.;

per tutto quanto sopra premesso e considerato

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di dare attivazione alla modalità "*semplificata*" - via posta elettronica certificata - riguardo la presentazione delle istanze, ai sensi dei commi da 45 a 49 dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, finalizzate alla cessione in diritto di piena proprietà delle quote di aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della medesima legge n. 865 del 1971; ciò, in sostanza, al fine di ottenere la conseguente

trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà' degli alloggi, e loro pertinenze, gravanti sulle stesse aree;

2. di stabilire che la modalità semplificata di cui al punto 1 sarà come di seguito attuata:
   - la presentazione di istanza in modalità "*semplificata*" potrà essere effettuata previa elaborazione in proprio, da parte di ciascun soggetto interessato, del calcolo per la determinazione del corrispettivo di trasformazione del diritto reale da diritto di superficie in diritto di piena proprietà e corrispondente versamento in favore di Roma Capitale;
   - in particolare tale modalità "*semplificata*" si baserà sul calcolo che avverrà ad esclusiva cura, spese e responsabilità di ciascun soggetto che presenti tale istanza, calcolo da effettuarsi ai sensi del comma 48 dell'art. 31 Legge n. 448/1998 e rispetto al quale ciascun interessato potrà avvalersi anche della modalità esemplificativa del simulatore di calcolo presente sul sito istituzionale di Roma Capitale, previo inserimento dei dati identificativi dell'immobile nonché dei parametri desumibili dalla originaria convenzione ex art.35 della legge n.865/1971;
   - ai fini della successiva lavorazione dell'istanza, detto calcolo e relativa quietanza di avvenuto pagamento saranno a loro volta contenuti in una "*Relazione tecnica*" redatta e sottoscritta da un professionista abilitato, ove questi dia certezza dei contenuti "*sotto la propria personale responsabilità*", attestandone, con un'apposita dichiarazione, la piena veridicità, con conseguente consapevolezza di risponderne anche penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali in essa contenuti, ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale. La "*Relazione tecnica*" con cui verrà illustrato e trasmesso il calcolo del corrispettivo di trasformazione e relativa quietanza attestante l'avvenuto versamento dovrà essere, oltre che asseverata dal professionista che l'ha effettuata, anche sottoscritta congiuntamente dal cittadino istante, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
   - il calcolo, come sopra effettuato e asseverato, verrà accettato ai fini della stipulazione della convenzione integrativa di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle porzioni immobiliari interessate ma fatti salvi i conguagli e le verifiche che saranno effettuate dagli uffici;
   - l'istanza e la "*Relazione tecnica*" dovranno essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione reperibile sul sito internet, che contiene anche il procedimento di calcolo seguito in perfetta adesione ai provvedimenti, ai valori ed alle formule di calcolo vigenti per l'Amministrazione Capitolina nonché della esatta indicazione degli atti da cui sono stati desunti i parametri utilizzati per il calcolo; ciò anche al fine delle conseguenti verifiche d'ufficio che comunque verranno effettuate in misura crescente e in percentuali annue non inferiori a quelle già in essere in tema di autocertificazione;

3. di dare atto che:
   - successivamente all'approvazione del presente provvedimento, dovrà essere pubblicata, sul sito istituzionale di Roma Capitale, la modulistica da utilizzare per la redazione della suddetta "*Relazione tecnica*" di cui al quarto punto del presente dispositivo e contenente l'analisi tecnica esemplificativa attraverso la quale si è pervenuti alla determinazione del suddetto corrispettivo per la trasformazione;
   - al momento dell'eventuale emanazione ed entrata in vigore di altra normativa, sia di rango legislativo che di altra fonte anche amministrativa, la disciplina riguardante il tema della trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà potrà essere integrata ed adeguata con provvedimenti ed atti di natura dirigenziale;
   - la modalità "*semplificata*" è attivata in alternativa alla modalità ordinaria e potrà anche essere effettuata riguardo le istanze già presentate e sostituire a tutti gli effetti queste ultime;
   - l'adesione alla modalità "*semplificata*" avverrà ad esclusiva cura e spese e senza alcun diritto a ripetizione o rifusione di somme in favore del soggetto che opti per tale procedura;
   - nel momento in cui sia completato, attivato e posto a regime un sistema digitale evoluto attraverso specifico portale a ciò dedicato, è sin da ora consentita la presentazione e gestione di ciascuna istanza - anche se relativa al parallelo tema delle "affrancazioni" - direttamente in forma digitale e comunque con contenuti, caratteristiche e valenza del tutto equipollenti a quanto sopra indicato e con pieno valore di dichiarazioni sostitutive/asseverate anche ai sensi del vigente Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri – A.T. Zevi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 31 dicembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 gennaio 2023.

Lì, 30 dicembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani